

Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, n. 1) — Divieto di imitazione o evocazione di menzioni tradizionali complementari protette — Possibilità di usare una tale menzione in una lingua diversa da quella della menzione tradizionale protetta o per vini provenienti da uno Stato membro diverso da quelli della menzione tradizionale protetta — Uso delle menzioni in lingua francese «Réserve» o «Grande réserve», o in lingua tedesca «Reserve» o «Privat-Reserve» per vini tedeschi

## Dispositivo

- 1) Il combinato disposto dell'art. 47, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dell'allegato VII, B, punto 3, di questo stesso regolamento e dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512, deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di una indicazione relativa a un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità di un vino può essere autorizzato a titolo di queste disposizioni solo se questa indicazione non è tale da creare, nello spirito delle persone a cui essa è destinata, un rischio di confusione tra la detta indicazione e le menzioni tradizionali complementari di cui al detto allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, e all'art. 23 del regolamento n. 753/2002. Spetta al giudice del rinvio valutare se le menzioni di cui trattasi nella causa principale siano idonee a creare un tale rischio.
- 2) L'art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1512/2006, dev'essere interpretato nel senso vi può essere imitazione o evocazione di una menzione tradizionale ai sensi di tale disposizione allorché questa menzione viene tradotta in una lingua diversa da quella in cui la detta menzione è indicata all'allegato III di questo regolamento qualora tale traduzione possa creare confusione o indurre in errore le persone alle quali essa è rivolta. Spetta al giudice del rinvio esaminare se tale sia il caso nella controversia ad esso sottoposta.
- 3) L'art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1512/2006, dev'essere interpretato nel senso che una menzione tradizionale che figura nell'allegato III di questo regolamento è protetta sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie provenienti dallo stesso Stato membro produttore da cui proviene tale menzione tradizionale sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie che provengono dagli altri Stati membri produttori.

(<sup>1</sup>) GU C 237 del 30.9.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid e Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)/Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening**

(Causa C-383/06) (<sup>1</sup>)

(Fondi strutturali — Art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario — Art. 249 CE — Tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

(2008/C 116/10)

Lingua processuale: l'olandese

## Giudice del rinvio

Raad van State

## Parti

Ricorrente: Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06), Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)

Convenuto: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione dell'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro — Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario — Artt. 10 e 249 CE — Applicazione dei principi generali di diritto comunitario

## Dispositivo

- 1) L'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, crea un obbligo per gli Stati membri, senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto nazionale, di recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza.
- 2) Il recupero dei fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza va operato sul fondamento dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, e secondo le modalità del diritto nazionale, purché l'applicazione di

tale diritto non leda l'applicazione e l'efficacia del diritto comunitario e non abbia l'effetto di rendere praticamente impossibile il recupero delle somme irregolarmente concesse. Spetta al giudice nazionale garantire la piena applicazione del diritto comunitario disapplicando o interpretando, ove occorra, una norma nazionale quale la legge generale sul diritto amministrativo (*Algemene wet bestuursrecht*) che vi si opponga. Il giudice nazionale può attuare i principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento valutando il comportamento sia dei beneficiari dei fondi persi, sia quello dell'amministrazione, purché si tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità europea. La qualità di ente pubblico del beneficiario dei fondi non incide a tale riguardo.

(<sup>1</sup>) GU C 310 del 16.12.2006.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Securenta  
Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement  
AG/Finanzamt Göttingen**

(Causa C-437/06) (<sup>1</sup>)

*(Sesta direttiva IVA — Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche — Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte — Spese relative all'emissione di azioni e di partecipazioni atipiche — Ripartizione dei prorata dell'IVA pagata a monte secondo il carattere economico dell'attività — Calcolo del prorata di detrazione)*

(2008/C 116/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Niedersächsisches Finanzgericht

**Parti**

Ricorrente: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG

Convenuto: Finanzamt Göttingen

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Niedersächsisches Finanzgericht — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 17, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Emissione di azioni e associa-

zioni in partecipazione da parte di una società per azioni in occasione di un aumento di capitale — Prestazione svolta a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva — Detraibilità dell'IVA subordinata alla relazione diretta e immediata con l'attività economica del soggetto passivo — Detraibilità parziale ai sensi dell'art. 17, n. 5, della direttiva

**Dispositivo**

- 1) Nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente attività economiche, imponibili o esenti, e attività non economiche che non rientrano nell'ambito di applicazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'emissione di azioni e di partecipazioni atipiche è possibile soltanto qualora le spese possano essere imputate all'attività economica del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva.
- 2) La determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione dei prorata dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte tra attività economiche e non economiche ai sensi della sesta direttiva 77/388 rientra nel potere discrezionale degli Stati membri, i quali, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'economia di tale direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

(<sup>1</sup>) GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 marzo 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione  
siciliana — Italia) — Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura  
di Enna, Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione  
Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo**

(Causa C-78/07) (<sup>1</sup>)

*(Agricoltura — Regolamento (CEE) nn. 2328/91 e 950/97 — Artt. 17 e 18 — Indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti — Agricoltori titolari di una pensione di anzianità — Diritto all'indennità compensativa — Limiti)*

(2008/C 116/12)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana